

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3977

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, BARACETTI, ASTORI, DI RE, ALBERINI, BATTISTUZZI,
SCOVACRICCHI, MICELI, STEGAGNINI, REBULLA, PERRONE,
ANDREOLI, CERQUETTI, ZANINI, ANGELINI VITO, SINESIO**

Presentata l'8 agosto 1986

Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'elevato tasso di mobilità imposto dalle speciali caratteristiche dell'ordinamento delle forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) comporta notevoli oneri e disagi al personale di ogni grado trasferito d'autorità. I frequenti cambiamenti di sede creano gravi problemi, connessi con l'impossibilità di reperire alloggi in locazione a prezzi accessibili nonché con le complesse e pesanti difficoltà di ambientamento del nucleo familiare nel nuovo contesto sociale. Per tale motivo si impone un adeguamento della normativa vigente in materia di trattamento economico, tale da renderla sufficientemente idonea ad ovviare, almeno sotto tale aspetto, alle innumerevoli problematiche connesse con i trasferimenti di sede.

La proposta di legge che presentiamo, oltre a salvaguardare il principio della mobilità, esigenza fondamentale per le forze armate, per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di Finanza, si propone di eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla Magistratura nei cui confronti è già operante da tempo la normativa proposta (articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97).

L'articolo 1 della proposta di legge prevede per i militari trasferiti d'autorità prima di 4 anni di permanenza nella sede (esclusi quelli di leva e quelli celibi obbligati ad alloggiare in caserma), la corresponsione dell'indennità di missione in misura identica a quella dei magistrati.

Tale trattamento è ridotto alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore ad otto,

ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

È prevista, però, la riduzione di un terzo dei suddetti emolumenti allorché il personale nella nuova sede fruisca di alloggio di servizio.

L'articolo 2 prevede la copertura dell'onere finanziario del provvedimento, che è di lire 120 miliardi annui, contenuto al minimo indispensabile con le riduzioni

apportate al trattamento economico dei magistrati, a seconda degli anni di permanenza nella sede di servizio.

Tale criterio, oltre a conseguire il citato contenimento di spesa, persegue anche la finalità di privilegiare coloro che sono soggetti a più frequenti trasferimenti, i cui disagi gravano pesantemente sulla situazione economica familiare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1986, al personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come modificato dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Il predetto trattamento è ridotto:

a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore ad otto;

b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 120 miliardi per l'anno 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.